



TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione Prima Civile

**LINEE GUIDA PER LA MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
AL TRATTAMENTO SANITARIO DEL VACCINO ANTI
COVID-19 PER I SOGGETTI INCAPACI RICOVERATI
PRESSO STRUTTURE SANITARIE ASSISTITE
EX ART.5 D.L. n.1/2021**



LINEE GUIDA in tema di TRATTAMENTO SANITARIO AL VACCINO ANTI COVID 19 PER SOGGETTI INCAPACI, RICOVERATI presso strutture sanitarie assistite

1. **Sezione I[^]** procedura di convalida del consenso
2. **Sezione II[^]** rifiuto alla somministrazione del vaccino da parte dei soggetti di cui all'art.5 DL n.1/2021 comma 4 ultimo capoverso
3. **Sezione III[^]** rifiuto alla somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte dei soggetti di cui all'art.5 DL n.1/2021 comma 10
4. **Sezione IV[^]** consenso da parte dell'Amministratore di Sostegno, Tutore Curatore o Fiduciario di cui all'art.4 L.n.219/2017

PREMESSA:

1. L'art. 5, comma 3 del D.L. 1/2021 prevede che il soggetto di cui ai commi 1 e 2 debba accertare, ai fini della manifestazione di un valido consenso, che ***"il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata"***.
2. In via preliminare si evidenzia quindi **la necessità che le RSA rilascino certificazione medica in cui venga certificato quanto sopra.**

SEZIONE I[^]

-PROCEDURA di CONVALIDA DEL CONSENSO-

1. La procedura introdotta dalla disposizione di cui all'art.5 DL n.1/2021, riguarda dal punto di vista soggettivo, **solo le persone incapaci che siano ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate.**
2. La vaccinazione anti Covid è un trattamento sanitario a tutti gli effetti e in caso di persona incapace, da intendersi tale il soggetto sfornito di capacità di autodeterminarsi o che ha una residua capacità di autodeterminazione, **il consenso è espresso dal Tutore, dal Curatore, dall'Amministratore di Sostegno o dal Fiduciario di cui all'art.4 L.n.219/2017, nel rispetto delle eventuali DAT o della volontà comunque**

già eventualmente manifestata dall'interessato, secondo le modalità previste ex lege.

Si richiama sul punto quanto previsto **alla Sezione IV[^]** delle presenti Linee guida

3. Qualora i soggetti di cui al punto 2. **manchino** perché non nominati o perché in corso di nomina, **o non siano reperibili per almeno 48 ore, o il soggetto sia un incapace naturale**, da intendersi tale il soggetto che versi in una condizione soggettiva per la quale si potrebbe dar corso ad una procedura per la nomina di un Tutore, Curatore o ADS, la **funzione di ADS al solo fine della prestazione del consenso** viene assunta:

-dal Direttore Sanitario, o in difetto,

-dal Responsabile medico della RSA o di analoga struttura o in difetto,

-dal Direttore Sanitario della ALS territorialmente competente sulla struttura o un suo delegato.

4. Gli indicati soggetti, **se accertano che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, previa espressa certificazione medica di tale contenuto** debbono:

a) esprimere in forma scritta il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale e dei successivi eventuali richiami

b) dare atto delle ricerche svolte per il reperimento dei soggetti di cui al punto 2. e delle verifiche effettuate per accertare lo stato di incapacità naturale dell'interessato

c) dare comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria territorialmente competente

d) sentire, quando sia già noti:

-il coniuge

-la persona unita civilmente o stabilmente convivente, o in difetto,

-il parente più prossimo entro il terzo grado.

5. Il consenso **conforme alla volontà dell'interessato** espresso con le modalità previste ex lege o, **in difetto, conforme a quello espresso dai soggetti di cui al punto 4.d)**, è *immediatamente e definitivamente efficace*.

6. Quando **manchino le disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali e i soggetti di cui al punto 4.d)**, siano **irreperibili o indisponibili**, il consenso al trattamento vaccinale è sottoscritto dal

-Direttore Sanitario, o in difetto,

-Responsabile medico della RSA o di analoga struttura o in difetto,

-Direttore Sanitario della ALS territorialmente competente sulla struttura o un suo delegato

e unitamente alla documentazione di cui al punto 4. è comunicato **immediatamente al Giudice Tutelare competente per territorio sulla struttura in cui è ricoverato l'interessato.**

9. La comunicazione può avvenire anche **attraverso posta elettronica certificata da parte della direzione della struttura** in cui è ricoverato l'interessato.

Per esigenze di praticità e per evitare disguidi sugli inoltri, le comunicazioni dovranno pervenire presso **la Cancellerie della Volontaria giurisdizione al seguente indirizzo mail: volgiurisdizione.tribunale.treviso@giustiziacert.it**

10. Gli allegati dovranno essere elencati nella richiesta di convalida e dovrà essere inviata una pec per ogni degente, contenente richiesta di convalida, consenso espresso e documentazione allegata come indicata al punto 4, con oggetto formulato con il seguente schema:

“CONVALIDA ex art 5 DL 1/21 per x C.F. xxx”

11. **Entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione di richiesta di convalida**, il Giudice Tutelare **convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso.**

12. Il controllo del Giudice Tutelare sarà di tipo formale diretto ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge, in particolare, l'osservanza degli adempimenti sopra previsti ai punti: 3;4; In mancanza Il Giudice Tutelare negherà la convalida.

13. Il Decreto del Giudice Tutelare deve essere comunicato entro le 48 ore successive (entro 96 ore dalla ricezione della richiesta di convalida):

-all'interessato e

-al soggetto rappresentante dello stesso identificato in uno di quelli di cui al punto 3.

-presso la struttura in cui la persona è ricoverata.

14. Il decreto del Giudice Tutelare trasmesso oltre la scadenza di cui al punto 12. è privo di effetto.

15. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale e relativi richiami è inefficace fino alla comunicazione del decreto di convalida.

16. Decorso il termine di 96 ore dalla ricezione del consenso al trattamento e contestuale richiesta di convalida (48 ore dalla ricezione + ulteriori 48 ore per la comunicazione), il consenso espresso, in forza di un principio di silenzio assenso, acquista efficacia definitiva ai fini della somministrazione del vaccino.

SEZIONE II^A

-RIFIUTO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.5 DL n.1/2021 comma 4 ultimo capoverso-

1. Il consenso non può essere difforme dalla volontà dell'interessato manifestata nei termini di legge o in difetto, difforme da quanto espresso dai soggetti di cui al punto 4.d) Sezione I^A.

2. In caso di rifiuto dei soggetti di cui al punto 4.d) Sezione I^a, così come indicati dall'art.5 DL n.1/2021 comma 4 ultimo capoverso il Direttore Sanitario, o in difetto, il Responsabile medico della RSA o di analoga struttura o in difetto, il Direttore Sanitario della ALS territorialmente competente sulla struttura o un suo delegato possono chiedere al Giudice Tutelare di essere autorizzati ad effettuare la vaccinazione.

3. Il ricorso dovrà indicare le ragioni che giustificano la richiesta di autorizzazione ad effettuare la vaccinazione e contenere le dichiarazioni di dissenso dei soggetti di cui al punto 4.d) Sezione I^a, con relativa sottoscrizione, allegando copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

4. La relativa procedura potrà essere trattata con modalità cartolare, impregiudicata la scelta da parte del Giudice Tutelare di procedere ad attività istruttoria alternativa.

SEZIONE III^a

-RIFIUTO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO O DEL RELATIVO CONSENSO DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. ALL'ART.5 DL n.1/2021 comma 10-

1. In caso di rifiuto alla somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte dei soggetti rappresentanti di cui al punto 3 I^a Sezione, i soggetti di cui al punto 4.d) I^a Sezione, possono ricorrere al Giudice Tutelare affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

2. Il ricorso dovrà indicare le ragioni che giustificano la somministrazione del vaccino da parte dei ricorrenti, con relativa sottoscrizione, allegando copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, nonché le

dichiarazioni da parte dei soggetti di cui al punto 3 I^a Sezione che giustificano il rifiuto.

3.La relativa procedura potrà essere trattata con modalità cartolare, impregiudicata la scelta da parte del Giudice Tutelare di procedere ad attività istruttoria alternativa.

SEZIONE IV

-CONSENSO DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE di SOSTEGNO, TUTORE, CURATORE o FIDUCIARIO di cui all'art.4 L.n.219/2017-

1.Nel caso di persone già sottoposte alla misura dell'amministrazione di sostegno (o interdette/inabilitate o per le quale è stato nominato il Fiduciario di cui all'art.4 L.n.219/2017, stante la previsione del comma 1 DL n.1/2021 che indica tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso anche i predetti soggetti) e salvo che vi siano disposizioni anticipate di trattamento (DAT), occorre distinguere le seguenti ipotesi:

a.con il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno non sono stati attribuiti all'AdS poteri (di assistenza o sostitutivi) in materia di cura della persona: in ambito sanitario il soggetto conserva la piena capacità di provvedere ai propri interessi e quindi è a lui riservata in via esclusiva la manifestazione del consenso informato alla vaccinazione. In caso di disabilità fisica che non abbia riflessi sulle facoltà mentali, le scelte di cura spettanti in via esclusiva all'interessato potranno essere espresse per il tramite o con l'aiuto dell'amministratore di sostegno.

b.il decreto di nomina prevede poteri di semplice assistenza dell'AdS in ambito di cura della persona (e quindi sussiste una parziale capacità del beneficiario di autodeterminazione in ambito sanitario): è necessario che vi sia il concorrente consenso alla vaccinazione da parte del beneficiario e da parte dell'amministratore di sostegno.

L'eventuale contrasto tra la volontà del beneficiario e quella dell'AdS dovrà essere risolto attraverso il ricorso al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 410, 2° comma c.c.

In tale caso, fino alla decisione del Giudice Tutelare, non potrà procedersi a vaccinazione.

La relativa procedura potrà essere trattata con modalità cartolare, impregiudicata la scelta da parte del Giudice Tutelare di procedere ad attività istruttoria alternativa.

c.il decreto di nomina attribuisce all'AdS poteri di rappresentanza del beneficiario nell'ambito della cura della persona: unico soggetto legittimato ad esprimere il consenso alla vaccinazione è l'AdS, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere (art. 3, comma 4 L. 219/17). L'Ads non necessita di preventiva autorizzazione da parte del Giudice Tutelare

2. Con riferimento a tale terza ipotesi, va evidenziato che l'art. 5, comma 3 del D.L. 1/2021, con norma di natura eccezionale, prescrive che l'AdS debba sentire *“quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado”*.

Pertanto:

a) **ove tali soggetti non esistano o non ne sia già nota l'esistenza**, l'AdS potrà senz'altro esprimere il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale;

b) **ove di tali soggetti sia nota l'esistenza**, l'AdS dovrà acquisirne il consenso per poterlo a propria volta esprimere per la sottoposizione del beneficiario al trattamento vaccinale.

Il consenso dell'AdS al trattamento vaccinale reso in conformità alla volontà di tali soggetti è immediatamente e definitivamente efficace.

3. L'AdS esprime “in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio”.

Il consenso dell'AdS non può invece essere espresso in difformità dalla volontà espressa dalla persone di cui all'art. 5, comma 3.

La norma non prevede espressamente alcun rimedio a tale situazione.

Si ritiene che debba trovare applicazione in via analogica l'art. 410, 2° comma c.c. e che quindi il contrasto debba essere risolto mediante ricorso al Giudice Tutelare.

La relativa procedura potrà essere trattata con modalità cartolare, impregiudicata la scelta da parte del Giudice Tutelare di procedere ad attività istruttoria alternativa.

4.L'AdS dovrà sentire **tutti** i parenti di pari grado ed il consenso sarà immediatamente e definitivamente efficace, a condizione che **tutti** abbiano espresso il loro consenso.

a)Nel caso in cui anche **uno solo sia dissenziente**, l'AdS dovrà fare ricorso al procedimento di cui all'art. 410, 2° comma c.c.

La relativa procedura potrà essere trattata con modalità cartolare, impregiudicata la scelta da parte del Giudice Tutelare di procedere ad attività istruttoria alternativa.

b)Quando uno dei soggetti indicati al comma 3, **seppur noto, risulti irreperibile**, l'AdS dovrà, sotto la propria responsabilità, attestare di avere effettuato ricerche, dandone descrizione e, per superare l'impossibilità di acquisire il consenso di tali soggetti, dovrà fare ricorso al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 410, 2° comma c.c.

Anche in questi casi, fino alla decisione del G.T., non potrà procedersi a vaccinazione.

La relativa procedura potrà essere trattata con modalità cartolare, impregiudicata la scelta da parte del Giudice Tutelare di procedere ad attività istruttoria alternativa.

5.La disciplina di cui ai successivi commi 5 e ss. dell'art. 5 del D.L. 1/2021 non riguarda l'Amministratore di Sostegno già nominato con il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, in via

provvisoria o definitiva, ma unicamente l'amministratore di sostegno di cui al comma 2.

6. Essendo tuttavia l'intervento dei **soggetti di cui all'art. 5, comma 2 del D.L. 1/2021** (direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA) o, in difetto, il direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o un suo delegato) previsto **solo in via residuale**, considerato l'avvio della campagna vaccinale nell'ambito delle RSA, si invitano gli **Amministratori di Sostegno ad attivarsi tempestivamente per poter esprimere un valido consenso informato e quindi:**

a)acquistare certificazione medica che attesti che *"il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata"*, come indicato in premessa delle presenti linee guida.

b)acquistare, mediante dichiarazione resa per iscritto accompagnata da fotocopia del documento di identità, il consenso al trattamento vaccinale anti Covid-19 da parte dei soggetti indicati dall'art. 5, comma 3;

c)nel caso di dissenso da parte di uno o più tra i soggetti indicati dall'art. 5, comma 3 del D.L. 1/21, acquistare, mediante dichiarazione resa per iscritto accompagnata da fotocopia del documento di identità, la manifestazione di dissenso **e l'indicazione delle relative ragioni**. Tale documentazione dovrà essere sottoposta al Giudice Tutelare unitamente al ricorso ex art. 410, 2° comma c.c.

La relativa procedura potrà essere trattata con modalità cartolare, impregiudicata la scelta da parte del Giudice Tutelare di procedere ad attività istruttoria alternativa.

d)nelle ipotesi in cui vi sia il dubbio che il beneficiario conservi una seppur parziale capacità di determinarsi in ambito sanitario, accertare, mediante acquisizione di certificazione medica **aggiornata**, se

egli sia all'attualità nelle condizioni di comprendere il significato della vaccinazione contro il Covid-19, l'utilità della stessa, il rischio di vita per la persona in caso di contrazione del virus, e gli eventuali effetti collaterali della malattia nonché della vaccinazione. **Nel caso in cui non permanga una tale capacità, l'AdS presenterà al Giudice Tutelare istanza per la modifica e l'ampliamento dei poteri attribuiti nell'ambito della cura della persona.**

7.L'amministratore di sostegno avrà cura di segnalare al Giudice Tutelare, a mezzo della cancelleria o in via telematica, l'urgenza di eventuali istanze ex art. 410, 2° comma c.c. o per modifica e l'ampliamento dei poteri attribuiti nell'ambito della cura della persona, corredandole della necessaria documentazione.

Il Presidente della I^a Sezione Civile
Dott.ssa Daniela Ronzani

